



Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

A.G. 17

18 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	17
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

L'articolo 1, comma 1, n. 127/2022 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 14, la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: introduce modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, si prevede quanto segue.</p> <p>- <u>Adeguamento del contenuto dei documenti KIID (Key investor information document) e KID (Key information document) del TUF:</u> il documento KIID deve contenere le informazioni-chiave sulle caratteristiche</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2261. Pertanto, dal provvedimento in esame, continua la RT, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

<p>essenziali dell'OICVM da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento. Il documento KIID deve contenere le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (comma 1, lettera a)).</p> <p>- <u>Modifica della disciplina relativa alle offerte rivolte agli investitori di OICVM di cui all'articolo 98-ter del TUF</u>: introduce riferimenti ai documenti KIID e KID come sopra integrati tra la documentazione da sottoporre agli investitori, (comma 1, lettera b)).</p> <p>- <u>Introduzione di una nuova disciplina relativa alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio di OICVM di cui (nuovo articolo 98-ter.1 del TUF)</u>: in particolare si prevede che l'offerta sia preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il prospetto, il KIID e il KID. (comma 1, lettera c)).</p> <p>- <u>Integrazione e coordinamento della disciplina sanzionatoria</u> (comma 1, lettere e), f) e g)).</p>	
<p>Articolo 2: reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la Consob, quale autorità di vigilanza interessata, già svolge, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Inoltre, la RT afferma che la predetta autorità, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dal regolamento in esame e procederà ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, si rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne più in particolare la Consob, la RT afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame con le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, si evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della PA ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non si hanno osservazioni da formulare.

Senato: Nota di lettura n. 24
Camera: Nota di verifica n. 24

Camera Servizio Bilancio dello Stato

bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

[CD_bilancio](#)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG017